

N. 2360

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori BERSELLI, ALLEGRINI, GALLONE e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

Onorevoli Senatori. – In Italia oltre il 50 per cento degli iscritti agli ordini forensi è di genere femminile; secondo recenti stime il 39 per cento degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense è rappresentato da avvocati donna.

All'Unione delle camere penali italiane sono iscritti 8.214 avvocati, dei quali 2.335 sono di sesso femminile.

Il numero delle donne avvocato è destinato a crescere, come desumibile dai dati relativi al numero di praticanti avvocato di genere femminile.

Da ciò deriva che necessariamente deve affrontarsi la problematica dell'incidenza della donna avvocato nel processo penale in quanto il ruolo di madre ed avvocato, certamente compatibile, richiede alcuni accorgimenti, atteso che vari e di primaria importanza sono i diritti e gli interessi coinvolti.

Interessi e diritti primari non comprimibili in quanto previsti e garantiti dalla Carta costituzionale e strettamente connessi ad interessi dello Stato.

Non è, infatti, solo l'interesse della libera professionista che con la proposta di modifica legislativa si intende tutelare, sarebbe banale e foriero di critiche, seppure per lo più infondate, se così fosse.

Con la proposta di integrazione dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale si intendono tutelare il nascituro ed il neonato, soggetti nei cui confronti va approntata particolare tutela, la donna in quanto madre, l'avvocato a prescindere dal genere in quanto soggetto che partecipa all'esercizio della giurisdizione, il cittadino al quale deve garantirsi la più ampia esplicazione del diritto di difesa.

La Corte costituzionale in più occasioni ha ribadito che i presidi posti a tutela della maternità sono rivolti non solo a salvaguardare la salute della donna che deve o ha partorito ma, altresì, a proteggere la funzione che la madre esercita nei confronti del bambino «sì che la norma [l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379, recante indennità di maternità per le libere professioniste] protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute» (sentenze n. 1 del 19 gennaio 1987 e n. 3 del 29 gennaio 1998).

Il giudice delle leggi ha poi affermato (sentenza n. 423 del 12 settembre 1995) che è proprio il rilievo costituzionale rappresentato dal ruolo di madre a comportare che «nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi né ostacoli, né remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, dovendo essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al bambino e alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare».

Da ciò deriva, prosegue la Corte, che il principio di cui all'articolo 37 della Costituzione, collegato al principio di eguaglianza, «impone alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie».

A tutto ciò deve ricollegarsi l'interesse dello Stato che non è solo quello di porre in essere le condizioni affinché, stante il noto calo demografico ed il progressivo invecchiamento della popolazione, si realizzi un incremento della natalità ma è anche quello di garantire al minore uno sviluppo psicofisico adeguato.

Quest'ultimo, sarà evidentemente maggiore qualora la madre sia posta in condi-

zione di adeguatamente occuparsi del neonato.

Ulteriore dato da considerare è che le donne rappresentano oggi un elemento cardine dell'economia del Paese e che con il loro lavoro contribuiscono alla crescita del PIL.

E fra queste donne vanno certamente ricomprese le donne avvocato.

Vi è poi un diritto alle pari opportunità, come espresso dalla Costituzione e come ribadito dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

È opportuno sottolineare che il principio di pari opportunità implica che ogni soggetto, in questo caso l'avvocato, sia posto in condizione di operare ed esercitare a parità di condizioni rispetto a tutti gli altri soggetti che svolgono la medesima professione.

Ciò significa che la maternità o paternità non possono e non devono rappresentare una situazione di svantaggio.

Ed ancora, garantire pari opportunità significa che soggetti che esercitino professioni diverse ma attinenti allo stesso ambito – ad esempio avvocati e magistrati – mai debbano trovarsi ad operare in una condizione di minorata tutela l'uno rispetto agli altri.

Ed è proprio per garantire pari opportunità, tenuto conto anche delle tutele di cui godono le donne e gli uomini che a vario titolo concorrono all'esercizio ed al buon funzionamento della giurisdizione, che è necessario intervenire sulle norme procedurali che regolano il corretto svolgimento del processo nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Va innanzitutto ribadito che il rapporto che si instaura tra avvocato ed assistito, qualunque sia la veste processuale, è un rapporto fiduciario. Rapporto fiduciario che è la base su cui si fonda e si sviluppa la difesa tecnica che nasce con l'articolo 24 della Costituzione e si articola nel corso del procedimento penale.

Impedire al cittadino, perché è di questo che si tratta, di mantenere per tutto il tempo del procedimento penale, e nell'ambito del processo in particolare, il difensore che egli ha investito della propria difesa, rappresenta un gravissimo *vulnus* del diritto di difesa.

È per questi motivi che è assolutamente necessario considerare la maternità, ovvero le situazioni ad essa equiparabili – adozione, padre che necessita o intende occuparsi dei figli minori –, quale legittimo ed assoluto impedimento a comparire e non suscettibile, entro i confini delineati, di alcuna limitazione.

D'altro canto, neppure è ammissibile comprimere la sfera dell'attività professionale dell'avvocato, che sia madre naturale o adottiva ovvero padre naturale o adottivo, nei cui confronti non dovrà però prevedersi un obbligo di astensione stante la diversa tipologia di attività lavorativa rispetto ai pubblici o privati dipendenti.

Certamente non si potrà loro chiedere di rinunciare ai mandati difensivi, situazione equiparabile alla rinuncia allo svolgimento della libera professione.

Il che sarebbe, evidentemente, in contrasto con i principi sui quali si fonda lo Stato democratico.

Neppure si potrà fondatamente ritenere che l'avvalersi dell'istituto del legittimo impedimento causi un rallentamento del regolare corso del processo ovvero che questo possa strumentalmente essere utilizzato a fini dilatori atteso che il codice di rito già prevede gli strumenti volti a garantire l'effettivo svolgimento del processo – sospensione dei termini di prescrizione del reato, sospensione del termine di fase della custodia cautelare.

Ciò a differenza di quanto, correttamente, avviene nel caso in cui a dover affrontare

la maternità, o le situazioni equiparabili, sia il giudice.

Con il presente disegno di legge si intende aggiungere tre commi all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire del difensore.

Con il comma 6 si prevede che il legittimo impedimento, disciplinato dal comma 5 che precede, riguarda oltre che i procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore anche quelli camerali e quelli innanzi al tribunale di sorveglianza qualora il condannato sia in stato di libertà, su richiesta del difensore in stato di gravidanza durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto medesimo, ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in tema di «adozioni e affidamenti», nonché dei successivi articoli 28 e 31 del medesimo testo unico in tema di «congedo di paternità» anche in riferimento ad «adozioni ed affidamenti».

La nuova udienza dovrà essere fissata in data successiva al periodo disciplinato dagli articoli 16, 26, 28 e 31 del citato testo unico

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Con il comma 7 si prevede che qualora l'imputato sia sottoposto a misure cautelari detentive, all'istanza di rinvio dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, dichiarazione dell'imputato, la cui firma dovrà essere autenticata dal difensore, attestante la conoscenza della causa del rinvio nonché la conoscenza della sospensione del termine di fase della misura cautelare per tutto il tempo dell'impedimento.

Il comma 8 stabilisce che costituisca legittimo impedimento a comparire per il difensore l'improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore a tre anni, che potrà essere documentata anche mediante autocertificazione trasmessa a mezzo *fax* ovvero depositata in udienza tramite persona all'uopo delegata. In tal caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, successiva di almeno sette giorni e comunque non oltre trenta giorni. Entro tre giorni dalla richiesta il difensore dovrà depositare certificazione rilasciata dal pediatra o da struttura ospedaliera attestante la malattia del figlio.

La mancata presentazione della suddetta certificazione impone al giudice la segnalazione all'ordine di appartenenza affinché adotti i provvedimenti di sua competenza.

# **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1

1. L'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

- 2. Con le medesime modalità di cui al comma l'il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
- 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma l, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
- 4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
- 5. Il giudice provvede a norma del comma l nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se

l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

- 6. Il giudice provvede a norma del comma 5, oltre che nei procedimenti in cui è prevista la necessaria presenza del difensore, anche nei procedimenti camerali di cui all'articolo 599 nonché nei procedimenti innanzi al tribunale di sorveglianza qualora il condannato sia in stato di libertà, su richiesta del difensore che versi nelle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 26, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. La nuova udienza deve essere fissata in data successiva al periodo disciplinato al citato articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero agli articoli 26, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, salvo che il difensore non acconsenta ad un rinvio nel suddetto periodo. In tal caso l'udienza è rinviata ad orario fisso preventivamente concordato con il difensore.
- 7. Qualora l'imputato sia sottoposto a misure cautelari detentive, all'istanza di rinvio deve essere allegata, a pena di inammissibilità, dichiarazione dell'imputato, la cui firma deve essere autenticata dal difensore, attestante la conoscenza della causa del rinvio nonché la conoscenza della sospensione del termine di durata della misura cautelare relativo alla fase in cui si trova il procedimento per tutto il tempo dell'impedimento.
- 8. Costituisce, altresì, legittimo impedimento a comparire per il difensore, l'improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore a tre anni, che può essere documentata anche mediante autocertificazione trasmessa a

mezzo fax ovvero depositata in udienza tramite persona all'uopo delegata. In tal caso il giudice, su richiesta del difensore, rinvia il processo ad altra udienza, successiva di almeno sette giorni e comunque non oltre trenta giorni. Entro tre giorni dalla richiesta il difensore deve depositare certificazione rilasciata dal pediatra o da struttura ospedaliera attestante la malattia del figlio. La mancata presentazione della suddetta certificazione impone al giudice la segnalazione all'ordine di appartenenza affinché adotti i provvedimenti di sua competenza».